



# Unione delle Camere Penali Italiane

---

## Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

L'INCESSANTE EROSIONE DELLO STATUTO DELLE GARANZIE

NEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE

(Cass. Sez. II, sent. 16486/24)

Il Legislatore del 2017 (L. 161/17) ha ridisegnato, tra l'altro, l'istituto della revocazione del provvedimento di confisca, con espresso richiamo a quello della revisione di cui all'art. 630 cpp.

L'intento dichiarato nei lavori preparatori non era quello di garantire uno strumento di impugnazione straordinaria, ma quello di assicurare tendenziale intangibilità ai provvedimenti di ablazione patrimoniale definitiva, nel rispetto del principio di stabilità dei rapporti giuridici.

Il procedimento di prevenzione, infatti, è caratterizzato da un giudicato "debole", allo stato degli atti, sempre revocabile al mutare delle condizioni che lo avevano legittimato, come al sopravvenire di una prova nuova, da intendersi in senso restrittivo come non deducibile in precedenza.

Lo strumento della revocazione, dunque, ha comportato una restrizione dei casi e dei modi di revisione del giudicato di prevenzione, in un procedimento che non conosce la forza del giudicato propria del procedimento penale ordinario.

Un meccanismo simile, nelle forme, alla revisione che, però, al contrario, si attua in un processo nel quale è impossibile la rimozione del giudicato assolutorio e, corrispettivamente, si giustificano gli stretti limiti alla rivisitazione di quello di condanna.

**Unione Camere Penali Italiane**

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma  
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it  
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Ciò ha comportato, peraltro, una parossistica asimmetria tra parte privata - vincolata ai presupposti dell'art. 28 CAM - e parte pubblica, sciolta da ogni vincolo ed abilitata, nella sostanza, a riproporre infinite istanze di confisca, senza essere tenuto ad addurre, in un qualsiasi termine decadenziale, prove che si apprezzino per essere nuove o incolpevolmente ignorate.

In definitiva, il procedimento di prevenzione si è dotato di uno strumento che, formalmente, costituisce una garanzia di effettiva tutela del proposto, perchè finalizzato alla rimozione dell'errore giudiziario, ma, sostanzialmente, ha trasformato il provvedimento di confisca in un giudicato "forte", mentre quello di rigetto è rimasto instabile.

Oggi, rimuovere un decreto di ablazione definitiva richiede, dunque, di addurre prove che siano nuove e decisive e farlo nello strettissimo termine decadenziale di sei mesi dalla loro sopravvenienza.

Instare nuovamente per una confisca già rigettata pretende soltanto un elemento di fatto nuovo, mai prospettato in precedenza.

Si tratta di una delle numerose dissimmetrie che caratterizzano il procedimento di prevenzione e che, in questo caso, incide direttamente su uno dei cardini ordinamentali: la parità tra le parti processuali.

Come se ciò non bastasse, la giurisprudenza di legittimità sta progressivamente incidendo sulla ermeneusi dell'istituto, scolpendone una interpretazione sempre più restrittiva, sia quanto alla elaborazione del concetto di "prova nuova", sia quanto al computo dei termini di decadenza.

Sotto il primo punto di vista, recente ed autorevolissimo è stato l'intervento del massimo organo della nomofilachia nel limitare la prova deducibile in sede di



revocazione solo a quella sopravvenuta o incolpevolmente ignorata (SSUU Lo Duca, già segnalata sul sito dell'osservatorio).

Sotto il secondo, la giurisprudenza ha elaborato una lettura della norma che mal si concilia con il requisito di merito della “decisività” della prova.

Di recente, infatti, la Corte di Cassazione (Cass. Sez. II, sent. 16486/24) ha proceduto ad una applicazione strettamente letterale e fortemente restrittiva del termine semestrale di revocazione, stabilendo che lo stesso decorre, autonomamente, da ogni singola sopravvenienza, così giudicando tardiva la richiesta di revocazione basata congiuntamente su due sentenze, una civile ed una penale, essendo decorsi oltre sei mesi dalla definitività della prima.

Secondo la Corte, il Legislatore, al fine di *“garantire certezza ai rapporti giuridici sorti in forza del provvedimento di confisca”*, ha voluto fissare un termine perentorio per assicurare che ogni singolo fatto nuovo sia tempestivamente posto a fondamento dell'istanza, *“senza alcuna possibilità di proroga a fronte di elementi concorrenti o differenti dedotti nella medesima istanza”* poiché diversamente si finirebbe *“per spostare in avanti il termine inderogabile fissato dall’art. 28”*.

Nell’ipotesi, quindi, della sopravvenienza di più elementi decisivi, da ciascuno di essi decorre il termine semestrale, *“con possibilità di successiva riunione del procedimento, ove le diverse istanze di revocazione vengano poi a sovrapporsi od a risultare pendenti contemporaneamente e sia interesse dell'istante fare valere la situazione di novità complessivamente risultante”*.

A giudizio della Suprema Corte, a fronte di più fatti decisivi, sopravvenuti a distanza di oltre sei mesi l'uno dall'altro, l'istante, per non incorrere in decadenze, dovrebbe proporre più ricorsi per revocazione, per poi eventualmente e ove possibile chiederne la riunione.



La tesi sembra, già a prima vista, contrastare con alcuni principi processuali basilari.

Innanzitutto, pare teorizzare (e addirittura pretendere) la pletorizzazione, invece della concentrazione, dei ricorsi giurisdizionali, sollecitando l'interessato a rivolgere plurime istanze in presenza di più elementi di novità, così contribuendo a quell'aggravamento del carico processuale che, invece, tutte le recenti riforme efficientiste intendono contrastare, se non annullare.

Ma è sul versante della “decisività” della prova, che la pronuncia desta le maggiori perplessità.

Nella prassi, infatti, accade assai sovente che un elemento probatorio sopravvenuto venga apprezzato come decisivo solo se scrutinato unitamente ad altri, pure successivi alla confisca. Così che l'istante, per risolversi a presentare domanda di revocazione, deve attendere il verificarsi di più fatti che, solo se complessivamente considerati, siano idonei a scardinare il giudicato ablatorio.

Pretendere, come fa la Corte, che da ogni sopravvenienza decorra un autonomo termini decadenziale vuol dire postulare, assiomaticamente, che ciascuna di esse sia, necessariamente, anche decisiva. Cosa che, nell'esperienza reale, raramente si verifica.

Oppure, significa consentire la proposizione dell'istanza sul solo requisito della novità, ma non anche della decisività. Cosa che, però, la norma non permette.

Nè la “via” indicata dalla sentenza che si segnala - cioè la riunione dei procedimenti autonomamente incardinati, per “fare valere la situazione di novità complessivamente risultante” - convince dal punto di vista sistematico. In caso di deduzione di prove non decisive, infatti, la sanzione processuale sarebbe quella



della inammissibilità, che colpirebbe il singolo ricorso e non sarebbe sanabile mediante la riunione con procedimenti pur correttamente incardinati.

Il provvedimento, allora, è solo l'ennesima erosione del mezzo di impugnazione straordinaria, la cui possibilità di utile attivazione è ormai sostanzialmente annichilita da una ermeneusi giurisprudenziale che ne ha circoscritto i casi e contratto i tempi in senso ormai paradossale.

E ciò a fronte di un illimitato potere della parte pubblica di incidere sui rapporti giuridici sorti a seguito di un provvedimento di rigetto di una confisca, sulla scorta di elementi di fatto non necessariamente qualificabili come prove decisive e senza limiti di tempo.

In questo caso, infatti, la stabilità di quei rapporti - che è il metro sul quale si misura la sempre più eccezionale possibilità di revocazione - diventa recessiva rispetto alla pretesa ablativa statale.

Anche in questo caso, allora, pare confermarsi la regola che ogni "concessione" agli stilemi del giusto processo, sia, in materia di prevenzione, immediatamente bilanciata da tesi giurisprudenziali a volte immotivatamente restrittive (come in materia di prova, ad esempio).

Una delle poche "tipicità" che caratterizza la prevenzione è del resto, per dirla con Bockenforde, quella di vivere della promessa di diritti che non possono essere garantiti.

Roma, 25 giugno 2024

L'Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione UCPI  
(a cura di Cosimo Palumbo e Fabrizio Costarella)